

[Le nuove funzioni dei SUAP derivanti dalla riforma del DPR 160/2010](#)

SUAP - Lo Sportello Unico delle Attività Produttive

Le imprese e la Pubblica Amministrazione sono oggi più vicine, grazie ai provvedimenti che nascono con lo scopo di facilitare il contatto tra il mondo produttivo privato e pubblico. Uno di questi provvedimenti è il SUAP, lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Lo Sportello Unico delle Attività Produttive è titolare delle competenze in materia di procedure di autorizzazione per:

- impianti produttivi di beni e servizi relative alla realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la cessazione, la riattivazione e riconversione dell'attività produttiva
- localizzazione e rilocalizzazione degli stessi impianti produttivi
- esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa

Le pratiche edilizie relative ad interventi riferiti ad attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, turistico - alberghiere, servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazione dovranno essere presentate allo Sportello Unico corredate da tutta la documentazione necessaria per l'attivazione degli endo-procedimenti relativi agli enti/uffici competenti a rilasciare pareri, nulla-osta, autorizzazioni, etc., che dovranno essere individuati dai tecnici.

Con l'emanazione del D.P.R. 160/2010 si è proceduto alla semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive

1. è lo strumento che mette in contatto le imprese con la pubblica amministrazione;
2. la legge di riforma lo definisce come *“l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva in grado di fornire, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento”*
3. è uno strumento di semplificazione amministrativa che utilizza a sua volta altri strumenti di semplificazione (conferenza di servizi, SCIA, silenzio assenso, accordo tra amministrazione e privati ecc.) al fine di snellire i rapporti tra Pubblica Amministrazione (P.A.) ed utenza.

Lo Sportello Unico, individuato quale canale esclusivo tra imprenditore e Amministrazione per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali, disciplinato con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 non ha trovato completa attuazione a causa della assenza di collegamento tra le Amministrazioni variamente competenti, della mancanza della specificazione di una definizione dei servizi essenziali erogabili (con conseguente disomogeneità dei servizi erogati dai singoli sportelli), dell'incertezza sui tempi e sugli atti conclusivi del procedimento

Su tale situazione è intervenuto l'articolo 38, comma 3, del D.L 112/2008 , convertito con modificazione dall'articolo 1, comma 1, della L. 133/ 2008 , che dispone in ordine al riordino e alla semplificazione della disciplina del SUAP.

A tal fine, la L. 133/2008 rimette ad un regolamento (ex articolo 17, comma 2, della L. 400/1988), il riordino e la semplificazione del SUAP, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della L. 241/1990, secondo i principi e criteri elencati nel citato comma 3.

Tale regolamento, che abroga il previgente DPR n. 447 del 1998, ridefinisce organicamente la disciplina dei SUAP, anche se in due momenti diversi :

- 6 mesi per il c.d. procedimento automatizzato (con SCIA)
- 1 anno per il procedimento ordinario (con autorizzazione)

Le novità della riforma per i SUAP (dal DPR 160/2010)

1. identifica (art. 2 comma 1) nello Sportello Unico **il solo soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti** che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al Decreto Legislativo del 26 marzo 2010, n.59, specificando (art. 2 comma 2) che le domande, le dichiarazioni le segnalazioni e le comunicazioni nonché gli elaborati tecnici e gli allegati di cui al comma 1 sono presentati esclusivamente in modalità telematica
 2. ribadisce la competenza dello Sportello Unico in merito **all'inoltro sempre in via telematica della documentazione alle altre Amministrazioni** che intervengono nel procedimento(art.2 comma 3)
 3. individua nel portale "**Impresainungiorno**" la funzione di raccordo con le infrastrutture e le reti già operative (art. 3) per lo scambio informativo e l'interazione telematica tra le Amministrazioni e gli altri Enti interessati. E' pertanto rimesso al portale il collegamento ed il reindirizzo ai sistemi informativi e ai portali già realizzati, garantendo la interoperabilità tra le Amministrazioni (art. 3 comma 2)
 4. Introduce nel sistema le **Agenzie per le imprese** , soggetto privato al quale sono riconosciute funzioni di natura istruttoria e d'asseverazione
- Infine è da precisare che il nuovo art. 19 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, ha introdotto la **Segnalazione Certificata di inizio attività (Scia)**, la quale sostituisce in numerosi casi le autorizzazioni, le licenze, i permessi, le concessioni etc. ed ha efficacia immediata, cioè consente di attuare immediatamente ciò che viene segnalato.

A partire dal **29 marzo 2011** la presentazione delle Scia può avvenire solo **per via telematica al SUAP**, attraverso la posta elettronica certificata e con la firma digitale.

- il regolamento SUAP semplifica e informatizza i procedimenti amministrativi
- l'informatizzazione è resa obbligatoria e si avvale di infrastrutture e reti esistenti
- il portale **impresainungiorno.gov** ha funzione di raccordo telematico e di interazione tra tutti i soggetti e gli Enti interessati, tra i quali le Agenzie delle Imprese.